



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

ANCONA

VIA PALESTRO, 15

TEL. 071502811 – FAX 0715028370

E-mail: rgs.rps.an@tesoro.it

PEC: rts-an.rgs@pec.mef.gov.it

Servizio V

Ref. Sig. DI PAOLA – Tel. 0715028317

A Tutti gli uffici di servizio
della provincia di
ANCONA
[email istituzionali](#)

OGGETTO: Disdetta delega sindacale.

Pervengono a questa Ragioneria Territoriale numerose istanze di disdetta di delega sindacale, indirizzate dal/dalla dipendente unicamente all'Ufficio di servizio, ovvero in calce all'iscrizione ad altro Sindacato.

Tale procedura è irregolare (cfr. l'allegata Circolare IGF 38/1996), giacchè, la eventuale disdetta deve essere trasmessa dall'interessato

- in maniera formalmente regolare (cioè con chiara identificazione del firmante, eventualmente allegando copia di un documento di identità)
- alla Organizzazione Sindacale interessata (e, anche all'Ufficio di Servizio e alla scrivente).

Di conseguenza, le future richieste in difetto non saranno applicate.

La scrivente si riserva di informare di ciò il richiedente per il tramite dell'Ufficio di servizio.

IL DIRETTORE
Dr. Mario Feroce

AL COMMISSARIATO DELLO
STATO PER LA REGIONE
SICILIA
ALLA RAPPRESENTANZA DEL
GOVERNO PER LA REGIONE
SARDEGNA
ALLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO DELLA
VALLE D'AOSTA:
RAPPRESENTANTE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
AL COMMISSARIO DI
GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
AL COMMISSARIO DI
GOVERNO NELLA REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE
AL COMMISSARIO DEL
GOVERNO PRESSO LA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO

e, per conoscenza:

AL CONSIGLIO DI STATO
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
AI T.A.R. LORO SEDI

In relazione all'accordo quadro intervenuto tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 45 del 23.2.96 - a seguito del Referendum abrogativo dell'art. 26, commi 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 594 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, si ritiene dover segnalare, a modifica delle pregresse istruzioni, che la delega per l'applicazione delle ritenute sindacali e la revoca della stessa possono avvenire in qualsiasi momento. Esse producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono effettuate le relative richieste.

Ne consegue che, ove non si possa tempestivamente provvedere alla cessazione della ritenuta le somme non dovute saranno recuperate a carico delle quote a credito delle Organizzazioni Sindacali per il periodo successivo.

La presente sostituisce le disposizioni contenute nel punto 6 della circolare n. 50 in data 30 aprile 1976, fermo restando che la richiesta di revoca deve essere trasmessa

dall'interessato, oltre che all'Organizzazione sindacale e alla Amministrazione di appartenenza, anche all'Ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici e del personale il contenuto della presente circolare.

IL MINISTRO

